Tiratura: 61.990 Diffusione: 120.223 Lettori: 770.000

Transizione 5.0 con tempi ristretti e iter complicato

La convenienza. Per gli stessi investimenti senza obiettivo di riduzione dei consumi possibile la scelta alternativa d'Industria 4.0

Pagina a cura di **Luca Gaiani**

on gli obiettivi del piano Transizione 5.0, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali mette il turbo, ma sono molti i vincoli e le complessità da superare per ottenere il beneficio maggiorato. Oltre alla necessità di certificare, exante ed expost, e mantenere per almeno cinque anni la riduzione nei consumi energetici, preoccupa le imprese il poco tempo a disposizione per completare i progetti di innovazione in presenza di un importo limitato di risorse complessive che potrebbe esaurirsi e azzerare del tutto il credito di imposta. In questi casi, si potrà ripiegare sui crediti della legge 178/2020 che, seppur più modesti, danno certezze immediate di realizzazione.

Investimenti sovrapponibili

Ibonus del piano Transizione 5.0 previsti dall'articolo 38 del Dl 19/2024 e dal Dm 24 luglio 2024 sono destinati alle imprese che realizzano «progetti di innovazione» che hanno come base gli investimenti in beni materiali e immateriali con le caratteristiche «Industria 4.0» (allegati Ae Balla legge 232/2016) e che consentono inoltre la realizzazione di risparmi energetici. Gli stessi investimenti, senza alcun obiettivo di riduzione dei consumi. possono usufruire, alternativamente (è previsto un divieto di cumulo tra i due incentivi), dei crediti d'imposta disciplinati dai commi 1057-bis e seguenti della legge 178/2020.

Questi ultimi hanno una misura

assai meno generosa di quelli 5.0: se consideriamo il livello minimo di riduzione nei consumi energetici (almeno il 3% sulla struttura produttiva), il credito per beni materiali 4.0 è inferiore del 15% (20% contro 35%) fino a 2,5 milioni, del 5% (10% contro 15%) tra 2,5 e 10 milioni, e ancora del 5% per la parte che eccede 20 milioni (tetto di spesa per 4.0) e fino a 50 milioni (tetto di spesa per 5.0). Ad esempio, per investimenti che hanno l'obiettivo minimo di risparmio energetico, a fronte di un costo agevolabile di 20 milioni, il tax credit 4.0 si ferma a 1,75 milioni contro 2,5 milioni per 5.0.

Possono rientrare nel progetto di innovazione e generare costi agevolabili per il credito 5.0 anche gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, ex articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del Dlgs 199/2021 a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, come pure le attività di formazione finalizzateall'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi (con taluni limiti di importo ammissibile).

Rebus risorse disponibili

Ivantaggi del bonus energetico, però, si fermano qui. Sono molti gli elementi che, nella pratica, rendono più problematico ottenere i crediti 5.0 rispetto a quelli della legge 178/2020.


In primo luogo, va considerato che

le risorse sono limitate. A disposizione dei crediti 5.0 vi sono circa 6,2 miliardi di euro (spalmati su diversi anni); l'esaurimento delle risorse, il cui monitoraggio viene gestito dal Gse, comporta di fatto l'inutilizzabilità del credito. Il Gse rende noto all'impresa, dopo la comunicazione ex ante se il credito richiesto è coperto da fondi disponibili; in questa fase, però, l'impresa ha necessariamente già avviato il progetto di innovazione, cioè ha assunto un impegno vincolante all'acquisto di beni nei confronti di uno o più fornitori. Questi rischi non si hanno invece con Industria 4.0, dato che al momento dell'ordine l'impresa ha certezza che, se completerà l'investimento con l'interconnessione, potrà sfruttare il credito d'imposta.

Una seconda problematica riguarda i tempi di completamento dell'investimento. Per Industria 4.0, la consegna e l'installazione di impianti e macchinari può essere effettuata fino a tutto il 30 giugno 2026, purché entro fine 2025 si sia già concluso il contratto e pagato un acconto di almeno il 20 per cento. L'entrata in funzione e l'interconnessione possono poi avvenire



Telpress







nei mesi successivi. Per 5.0, per consegna e installazione (condizione di avvio delle compensazioni) c'è tempo solo fino al 31 dicembre 2025 e occorre immediatamente avviare e interconnettere i beni, dato che la comunicazione ex post (che si fa dopo aver redatto perizie che attestino la messa in funzione), da cui dipende il via libera alla compensazione, deve essere trasmessa non oltre il 28 febbraio 2026.

INDUSTRIA 4.0 IN SINTESI

Beni materiali (caratteristiche allegato della legge 232/2016)

- Anni 2024 e 2025 più coda del primo semestre 2026 (con prenotazioni entro fine 2025): 20% fino a 2,5 milioni di spesa; 10% tra 2,5 e 10 milioni; 5% tra 10 e 20 milioni
- I limiti di importo degli scaglioni sono annuali, cioè si ricaricano per gli investimenti effettuati nel 2025

Beni immateriali (caratteristiche allegato B della legge 232/2016)

- Anno 2024 più coda primo del semestre 2025 con prenotazione entro fine 2024): 15% fino a un milione di euro di spesa
- Anno 2025 più coda del primo semestre 2026 (con prenotazione entro fine 2025): 10% fino a un milione di euro di spesa



Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Peso:71%



Le principali caratteristiche
Le differenze tra i crediti Industria 4

a 4.0 e Transizione 5.0

INDUSTRIA 4.0

PERIODO DI VALIDITÀ

PERIODO DI VALIDITÀ

Beni Materiali
■ Investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025
+ primo semestre 2026 (prenotazioni entro
ii 31 dicembre 2025)

Beni Immateriali
■ Investimenti effettuati nel 2024 + primo
semestre 2025 (prenotazioni entro ii 31 dicembre 2025)

Beni Immateriali
■ Investimenti effettuati nel 2024 + primo
semestre 2025 (prenotazioni entro ii 31 dicembre 2024) e nel 2025 + primo semestre
2026 (prenotazioni entro ii 31 dicembre 2025)
■ Uperiodo si riferisce alla effettuazione
dell'investimento (articola 109 del Tuir)
■ Entrata in funzione e interconnessione
anche successiva

■ Progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024
e completati entro ii 31 dicembre 2025.
Non esiste coda temporale al primo semestre 2026
Il termine iniziale riguarda i data del primo impegno
vincolante verso il fornitore
Il termine iniziale riguarda il data del primo impegno
vincolante verso il fornitore
Il termine iniziale riguarda il data del primo impegno
vincolante verso il fornitore
Il termine iniziale riguarda il data del primo impegno
vincolante verso il fornitore
Il termine iniziale riguarda il data del primo impegno
vincolante verso il fornitore
Il termine iniziale riguarda il data del primo impegno
vincolante verso il fornitore
Il termine iniziale riguarda il data del primo impegno
vincolante verso il fornitore
Il termine iniziale riguarda il data del primo impegno
vincolante verso il fornitore
Il termine iniziale riguarda il data del primo impegno
vincolante verso il fornitore
Il termine iniziale riguarda il data del primo impegno
vincolante verso il fornitore
Il termine iniziale riguarda il data del primo impegno
vincolante verso il fornitore
Il termine iniziale riguarda il data del primo impegno
vincolante verso il fornitore
Il termine iniziale riguarda il data del data del data del primo impegno
vincolante verso il fornitore
Il termine iniziale riguarda il data del data del del primo impegno
vincolante verso il fornitore
Il termine iniziale riguarda il data del del primo impegno
vincolante verso il fornitor

INVESTIMENTI AGEVOLATI

■ Beni materiali all'allegato A della legge 232/2016 e beni immateriali all'allegato B della legge 232/2016

- Beni materiali all'allegato A della legge 232/2016

■ Ben imateriali all'allegato A della legge 232/2016 e Ben ilmmateriali all'allegato B della legge 232/2016 e Ben imateriali all'allegato B della legge 232/2016 e Ben imateriali finalizzati all'autoconsuno di Spese per la formazione del personale per acquisizione o consolidamento delle competerno e consolidamento delle competerno e lelle tecnologie della transizione digitale ed energetica dei processi produttivi (max 10% degli investimenti in beni industra 4.0 e beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e nei limiti di 300 mila euro)

IMPORTO AGEVOLATO

■ Il credito di imposta viene autonomamente determinato dall'impresa sulla base dei calcoli previsti dalla legge

- L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Pnrr. L'importo spettante, nei limiti di quello richiesto, è comunicato dal Gse
- Una volta esaurite le risorse, l'investimento non è agevolabile

CERTIFICAZIONI

Perizia tecnica asseverata sulla conformità ai requisiti Industria 4.0. compresa interconnessione. Se il costo investimento non supera 300 mila euro, la perizia può essere sostituita da un'autocertificazione

- Perizia tecnica asseverata sulla conformità ai requisiti Industria 4.0. compresa interconnessione; se il costo investimento non supera 300 mila euro, la perizia può essere sostituita da un'autocerificazione;

 Certificazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici preventivata;

 Certificazione ex post dell'effettiva realizzazione decili investimenti conformenta a maria provinte decili investimenti conformenta a maria provinte.
- degli investimenti conformemente a quanto previsto
- dalla certificazione ex ante;

 Certificazione dell'effettivo sostenimento della spesa da parte del revisore legale

COMUNICAZIONI

- investimenti che si intende avviare dal 30 marzo 2024: comunicazione ex ante e comunicazione comunicazione al completamento dell'investimento
 investimenti effettuati dal 1² gennaio 2023 al 29 marzo 2024: comunicazione ex post prima di fruire del credito in F24

- Comunicazione preventiva con certificazione ex ante ealtri documenti richiesti;
 Comunicazione a vanzamento con ordini accettati dal fornitore e pagamento acconto almeno del 20%;
 Comunicazione di completamento del progetto di innovazione (da inviare entro il 28/02/2026) con certificazione ex post ed altri documenti richiesti tra cui mosesso perizia sesseverata

CUMULABILITÀ

■ Il credito è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi purché il cumulo non faccia superare il 100% del costo

tra cui possesso perizia asseverata

Il credito non è cumulabile con quello 4.0 né con il credito investimenti Zes.
Il credito è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi purché il cumulo non faccia superare il 100% del costo

COMPENSAZIONE F24

■ Dall'anno di interconnessione in 3 rate annuali

Decorsi 10 giorni dalla comunicazione del Gse dell'importo

TASSAZIONE

■ Il provento derivante dal credito non concorre a formare l'imponibile Ires e Irap

spettante a seguito del completamento dell'investimento spettante a seguito del completamento dell'investimento in unica soluzione o in più quote entro il 31 dicembre 2025. L'eccedenza utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo

DECADENZA

In caso di cessione o trasferimento in strutture produttive estere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla interconnessione

- Il provento derivante dal credito non concorre a formare l'imponibile Ires e Irap In caso di cessione o trasferimento in strutture produttive
- diverse (anche non all'estero) da quelle in cui si sono realizzati gli investimenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento

 Se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
 al completamento non è mantenuto il livello di riduzione
 dei consumi energetici

 Altre cause previste dal Dm

DOCUMENTAZIONE

Richiamo norma agevolativa su fatture e altri documenti di acquisto. Non necessaria sul Ddt se la fattural o irchiama in modo univoco (Mef, 10/01/2024)

Richiamo norma agevolativa su fatture, Ddt e altri documenti di acquisto documenti di acquisto de la fatturale più fatti documenti devono riportare il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato

dal Gse (TR5-XXXXX)



Peso:71%

